

Progetto di messaggio

numero

data

competenza

21 dicembre 2022

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Revisione totale della Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il disegno di legge concernente la revisione totale dell'attuale *Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione* del 5 giugno 2000 (RL 144.100).

I. INTRODUZIONE

L'attuale *legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione* del 5 giugno 2000 (LALArRa; RL 144.100) ed il *regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione* del 2 dicembre 2009 (RLALArRa; RL 144.110) non sono più aggiornati per rapporto, in particolare, all'attuale situazione giuridica, più restrittiva per quanto concerne l'accessibilità e la trasmissibilità dei dati.

Con la presente revisione totale si propone dunque di rivedere l'attuale legge in primo luogo tenuto conto dell'odierna situazione legata ad una maggiore sensibilità in materia di protezione dei dati, la quale ha portato all'adozione di disposizioni più restrittive in materia di accesso ai dati e di trasmissibilità degli stessi. Difatti, al giorno d'oggi l'accesso a dei dati viene concesso unicamente se gli stessi sono necessari per l'adempimento di compiti legali di diritto pubblico, senza dimenticare che l'accesso deve essere proporzionato e limitato ai dati necessari per svolgere i succitati compiti. Inoltre, si è voluto aggiornare e rinforzare le disposizioni relative al controllo degli abitanti – fino ad oggi presenti unicamente nel relativo Regolamento – alla luce dell'attuale tecnica legislativa e della sempre maggiore digitalizzazione in atto, come pure della necessità di disporre a livello cantonale di norme chiare e uniformi riguardanti gli strumenti di accertamento e le modalità di impiego. Non da ultimo sono stati apposti dei correttivi e degli affinamenti in quei punti per i quali durante l'attività corrente sono state rilevate delle criticità.

Per quanto riguarda più nel dettaglio l'ambito della banca dati movimento della popolazione (Movpop), gli accessi verranno concessi – mediante un unico articolo che prevede le stesse condizioni di accesso per tutti – unicamente a chi necessita dei dati per l'adempimento di compiti legali di diritto pubblico. In altre parole e più in generale, la presente revisione è tesa ad attuare in maniera più coerente e incisiva i principi della

necessità e della proporzionalità, segnatamente per quanto riguarda l'accesso in visualizzazione (tramite procedura di richiamo) alla banca dati Movpop e ad adeguarsi alle attuali tecniche legislative. Sono stati ridefiniti e circoscritti con maggiore precisione l'organo responsabile della banca dati Movpop, il contenuto e gli scopi della stessa. Con ciò si è voluto rafforzare la prassi già in atto, la quale dispone di criteri restrittivi quanto alla concessione del diritto di accesso alla banca dati Movpop. Sono inoltre previsti, per il momento, tre diversi profili di accesso che verranno attribuiti in funzione delle necessità informative delle persone richiedenti l'accesso. Tali profili verranno esplicitati nel Regolamento.

Al fine di garantire maggiore esattezza e affidabilità dei dati, è stata introdotta una disposizione relativa alla frequenza di aggiornamento degli stessi (invio delle mutazioni) da parte dei Comuni, disposizione non presente nell'attuale legge, i cui dettagli saranno indicati nel Regolamento. È pure stata prevista una più esplicita ripartizione delle competenze tra gli organi responsabili in materia di armonizzazione dei registri (cfr. art. 6, art. 22 del disegno di legge). È poi stato concretato il diritto di blocco dei dati in ambito di controllo abitanti e di banca dati Movpop (cfr. art. 34, il quale si basa sull'art. 25a della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, LPDP; RL 163.100). Gli articoli legati alla trasmissione di dati anagrafici a terzi, attualmente previsti dall'attuale LPDP, sono stati integrati nel presente progetto di legge, ovvero in una sede legislativa più appropriata.

Le principali disposizioni in materia di controllo degli abitanti sono state spostate dal Regolamento alla Legge per avere norme della medesima portata giuridica allo stesso livello legislativo. Tali disposizioni, laddove necessario, sono state aggiornate e modificate per rispondere meglio alle necessità odierne dei Comuni, i quali sono responsabili del controllo degli abitanti ognuno per quanto riguarda il rispettivo territorio giurisdizionale. Tenuto conto della sempre maggiore digitalizzazione è stata introdotta la possibilità di svolgere le notifiche di partenza/arrivo in modalità elettronica vista anche la prossima introduzione di e-Trasloco (piattaforma web tramite la quale si potranno svolgere le incombenze burocratiche relative ai trasferimenti di domicilio, oggi da effettuare presso gli sportelli dei relativi uffici controllo abitanti comunali). Sono inoltre state introdotte delle norme volte ad una maggiore collaborazione amministrativa e dovere di informare l'Ufficio controllo abitanti (art. 32) come pure delle misure di controllo relative all'accertamento della residenza o del soggiorno della persona (art. 33) quando sussistono dubbi al riguardo. Quest'ultima disposizione prevede diverse misure applicabili ma le stesse dovranno essere proporzionate e necessarie per rapporto alla situazione concreta ed all'accertamento che si vuole svolgere.

II. GRUPPO DI LAVORO

Con risoluzione governativa no. 913 del 23 febbraio 2022 è stato creato un gruppo di lavoro (GdL) al fine di individuare e proporre al Direttore del Dipartimento delle istituzioni entro la fine del mese di settembre, gli adeguamenti necessari all'attuale Legge in oggetto. Nel GdL sono stati designati, in rappresentanza del Cantone: Dunja Valsesia e Davide Pawlaczek (Ufficio dello stato civile), Stéphanie Aletti (Ufficio della migrazione), Massimo Trobia (Sezione degli enti locali), Giordano Costa (Incaricato cantonale della protezione dei dati), Pau Origoni (Ufficio di statistica) e Michela Calabrigo (Centro sistemi informativi).

In rappresentanza dei Comuni sono state designate: Katia Corti (Responsabile dell'Ufficio controllo abitanti di Mendrisio e Presidente dell'Associazione Ticinese Funzionari Controllo Abitanti - ATFCA) e Laura Baroni (Responsabile dell'Ufficio controllo abitanti dei Paradiso e membro dell'ATFCA).

Il GdL si è riunito 6 volte con lo scopo di individuare i correttivi utili a migliorare e consolidare la legge in oggetto, con particolare attenzione all'attività pratica delle autorità toccate dalla stessa.

I principali punti emersi durante gli incontri del GdL sono stati, in particolare, la necessità di avere:

- una più esplicita e più chiara suddivisione delle competenze in ambito di armonizzazione dei registri;
- una base legale che permettesse ai Comuni di svolgere i necessari accertamenti al fine di determinare l'effettiva residenza o l'effettivo soggiorno di una persona;
- un'attualizzazione della base legale relativa agli accessi alla banca dati Movpop.

I partecipanti al GdL sono quindi giunti al disegno di legge qui annesso, il quale fa convivere in maniera coerente i vari scopi perseguiti. Di seguito verranno commentati i singoli articoli.

III. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Capitolo primo – Disposizioni generali

I nuovi artt. da 1 a 3 riprendono – in parte snelliscono e in parte specificano – i vecchi articoli da 1 a 2c relativi alle disposizioni generali e all'armonizzazione dei registri. Sono stati introdotti dei concetti non presenti nell'attuale legislazione quali l'esattezza dei dati (art. 4) e la sicurezza degli stessi (art. 5), elementi imprescindibili nell'ambito di una banca dati. L'art. 6 tratta la ripartizione della competenza in materia di armonizzazione e l'art. 7 fornisce una serie di definizioni importanti.

Art. 1 – Scopo

Il primo articolo è stato rivisto e presenta un elenco di sei scopi perseguiti dalla presente legge. Infatti essa è chiamata a disciplinare quattro ambiti ben definiti sebbene correlati fra loro, e meglio si tratta di: attuare il diritto federale in materia di armonizzazione dei registri così da avere dei dati corretti ai fini statistici, porre delle basi legali chiare a livello cantonale nel contesto delle attività del controllo abitanti, fornire le necessarie basi legali per la gestione e la consultazione della banca dati Movpop in conformità con le norme vigenti in materia di protezione dei dati e, infine, attuare il diritto federale concernente la raccolta dei dati per il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA).

Vengono pertanto ripresi gli scopi della legislazione federale sull'armonizzazione dei registri, ai quali sono aggiunti quelli del controllo abitanti comunale, della banca dati cantonale Movpop e del REA. Nel contempo determinati passaggi degli attuali capoversi 2 e 3 sono stati ripresi nelle norme concernenti l'armonizzazione (nuovo art. 3) e la banca dati Movpop (nuovo art. 22).

Per quanto concerne il termine “*identificatori*”, esso è definito all’art. 7 lett. e del presente disegno di legge. Degli esempi di identificatori sono segnatamente il NAVS13 e gli EGID/EWID, i quali sono dei numeri che rappresentano rispettivamente l’edificio e l’abitazione.

Art. 2 – Campo di applicazione

Come per l’art. 1, anche il campo di applicazione è stato riformulato enumerando, al capoverso 1, i registri ai quali si applica la presente legge.

Il capoverso 2 indica che il Consiglio di Stato può designare altri registri o banche dati a cui applicare la legge.

Per quanto riguarda la lettera c) del primo capoverso, la quale concerne il REA, osserviamo che esso è disciplinato a livello federale tramite l’Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA, RS 431.841) il cui art. 5 prevede che ogni Cantone indichi un’autorità responsabile di gestire le attività connesse al REA, come pure i servizi che si occupano dell’aggiornamento dei suoi dati. Di conseguenza, l’attuazione di quanto riportato dal diritto di rango superiore necessita delle basi legali cantonali che saranno inserite nella presente legge (cfr. in particolare l’art. 6).

Art. 3 – Armonizzazione

Trattandosi di questioni meramente amministrative, con il nuovo articolo 3 si è voluto conferire al Consiglio di Stato la competenza per definire gli organi responsabili dell’armonizzazione. Questo per permettere un rapido adeguamento qualora, per ragioni organizzative, gli organi responsabili dovessero subire dei cambiamenti nella misura in cui non è necessario sottoporli all’intero processo legislativo.

Art. 4 – Esattezza dei dati

Questa nuova norma definisce il concetto di esattezza dei dati – con particolare riferimento alla legislazione sull’armonizzazione dei registri – che deve essere garantito dai Comuni riprendendo i quattro elementi costitutivi dell’esattezza, vale a dire la correttezza, la veridicità, la completezza e l’aggiornamento. Come si vedrà in particolare in relazione all’aggiornamento dei dati nella banca dati Movpop (art. 25), è stato previsto di specificare nel dettaglio nel Regolamento la frequenza degli invii delle mutazioni dei Comuni affinché i summenzionati principi siano efficacemente e fattivamente salvaguardati a garanzia della qualità dei dati.

Questo concetto è di fondamentale importanza giacché i dati Movpop sono utilizzati a fini statistici così come a fini amministrativi in numerosi ambiti dell’amministrazione cantonale per l’adempimento di compiti legali. Senza una garanzia in termini di esattezza e precisione nei suoi contenuti la banca dati diverrebbe inutilizzabile.

Art. 5 – Sicurezza dei dati

La presente norma introduce un concetto molto importante nell’ambito della protezione dei dati: la sicurezza dei dati detenuti dagli organi responsabili della presente legge.

Il primo concetto tratta della sicurezza in quanto dato veritiero e completo. Di seguito è stata prevista la sicurezza in quanto misura in grado di salvaguardare i dati contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecite. A questo proposito si segnala che, grazie all’attuale struttura informatica della banca dati Movpop, è possibile tracciare ogni

utente e le relative ricerche da lui effettuate in modo da garantire la sicurezza contro la consultazione illecita. Il tracciamento e la determinazione delle ricerche effettuate da ogni utente vengono in particolare fornite al Ministero pubblico unicamente nell'ambito di una formale denuncia.

La trasmissione di dati è un concetto della legislazione in materia di protezione dei dati. La legge federale adotta il termine di "trattamento" il quale comprende qualsiasi operazione relativa ai dati, fra cui la trasmissione. La legge cantonale utilizza invece il termine di "elaborazione" con il quale viene definita ogni operazione intesa, fra le altre cose, a trasmettere i dati.

Art. 6 – Ripartizione delle competenze in materia di armonizzazione

Il nuovo articolo 6 apporta la necessaria chiarezza e sicurezza giuridica quanto alle competenze e alle responsabilità in materia di armonizzazione dei registri per le banche dati e per i registri soggetti alla presente legge, prevedendo una ripartizione delle stesse tra i relativi organi responsabili cantonali e i Comuni.

All'organo responsabile della banca dati Movpop sono attribuite le responsabilità di cui al nuovo art. 22 cpv. 5 (in particolare, autorizzazione di accesso tramite procedura di richiamo alla banca dati Movpop, trasmissione di dati per scopi ideali).

Dal canto suo, il capoverso 2 elenca le competenze dell'organo responsabile del REA sulla base dell'art. 5 cpv. 1 dell'OREA, del contenuto dell'art. 9 della Legge sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone del 23 giugno 2006 (LArRa; RS 431.02) e della convenzione d'organizzazione siglata fra Ufficio cantonale di statistica (Ustat) e Ufficio federale di statistica (UST) relativa all'invio di dati alla statistica per il censimento federale della popolazione. L'organo responsabile si occupa innanzitutto di garantire l'aggiornamento, la qualità dei dati, l'armonizzazione degli identificatori e delle caratteristiche del REA, come pure il suo adeguamento alle direttive di rango superiore. Inoltre, a livello di armonizzazione dei registri in materia di persone come pure in materia di edifici e abitazioni, deve garantire il necessario coordinamento e la realizzazione dell'armonizzazione, della quale deve assicurare il controllo della qualità (utilizzo delle nomenclature ufficiali, validità del formato di scambio dati e rispetto delle soglie di tolleranza nell'invio alla statistica). Deve inoltre anche garantire la trasmissione dei dati dell'armonizzazione all'UST giusta la legislazione federale (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a LArRa e art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'armonizzazione dei registri del 21 novembre 2007, OArRa; RS 431.021). Infine, esso esercita la vigilanza ai sensi dell'art. 28.

Per una maggiore trasparenza, con il capoverso 3 si è voluto formalizzare il principio di designare gli organi responsabili per la corretta identificazione del genere di economia domestica in caso di divergenze riguardanti la determinazione dell'economia domestica privata per rapporto all'economia domestica collettiva e per le correzioni dei dati per usi amministrativi (come avviene attualmente nel caso dell'invio dei corretti EWID a Serafe). Tale competenza viene attribuita congiuntamente ad entrambi gli organi cantonali (quello responsabile della banca dati Movpop e quello responsabile del REA), come d'altronde accade già da tempo.

Infine, ai Comuni è attribuita la responsabilità dell'aggiornamento dei cataloghi elettorali.

Art. 7 – Definizioni

In merito all'attività del controllo abitanti è importante rilevare come il *Catalogo ufficiale delle caratteristiche* redatto dall'UST sia uno strumento di consultazione fondamentale per il corretto rilevamento e registrazione dei dati da parte dei Comuni. Questo documento fornisce le regole dell'armonizzazione inerenti alle singole caratteristiche contenute in particolare nel registro del controllo abitanti e va debitamente consultato (cfr. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/registri/registro-persone/armonizzazione-registri/contenuto-minimo-registri-abitanti.assetdetail.349282.html>).

Esso illustra un'ampia gamma di definizioni e istruzioni affinché sia concretizzata correttamente l'armonizzazione e la relativa registrazione dei dati.

Attraverso questo articolo si è voluto raccogliere in un unico punto le definizioni di termini importanti utilizzati nella presente legge in modo da facilitarne l'applicazione.

La lettera a) prevede la definizione di *armonizzazione dei registri*.

Le lettere b) e c) contemplano le definizioni rispettivamente di *Comune di residenza* e *Comune di soggiorno*, per i quali sono state riprese le definizioni date in buona parte dalla legge di rango superiore integrando le nozioni di domicilio principale, rispettivamente di domicilio secondario.

In questo contesto è opportuno rilevare che nell'ambito dell'armonizzazione, il termine "residenza" equivale al "domicilio", per il quale si rimanda alla definizione data dal Codice civile. La residenza implica la presenza effettiva della persona sul territorio. A questo proposito è utile precisare che vi sono casi di persone con permessi B che hanno il proprio centro di vita e degli interessi all'estero. Il Tribunale federale, su due casi ticinesi in ambito di migrazione (STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020, STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020), ha sancito che *"l'aspetto del centro degli interessi di una persona, cui fanno ampio riferimento le autorità ticinesi, ha in realtà una portata circoscritta, segnatamente alle procedure di decadenza, e che anche in quel contesto non costituisce affatto il criterio principale sul quale basarsi (...)"*. Il TF ridimensiona quindi il concetto di centro di vita e degli interessi nell'ambito della migrazione. Ne discende che le disposizioni di cui all'art. 20 della Legge sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (RS 291; LDIP) sarà determinante per l'individuazione dell'effettivo luogo di domicilio ai sensi di un contesto internazionalprivatistico. Esso potrà quindi divergere dal quello giusta il diritto in materia di stranieri oppure in materia fiscale (cfr. FF1983 I 239; pp.292-296). D'altra parte secondo costante giurisprudenza il solo fatto di essere iscritto presso il Servizio di controllo abitanti di un determinato Comune non è sufficiente ai fini della determinazione del domicilio (Cfr. STF 2C_173/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.2). Ogni settore dovrà quindi riflettere se la registrazione del controllo abitanti sia vincolante per il proprio ambito di competenze, ovvero se il concetto di domicilio sia equipollente.

La lettera d) definisce il domicilio rimandando al Codice civile (art. 23) e indicando che una persona non può avere, allo stesso tempo, più di un domicilio.

La nozione di identificatore (lettera e) è stata ripresa dal diritto di rango superiore. Per maggiori dettagli confronta l'ultimo paragrafo del commento ad art. 1.

La lettera f) pone la definizione di "relazione di notifica", ovvero il genere di relazione con cui il Comune registra ogni persona (cfr. per maggiori dettagli la definizione alla lettera g).

La lettera g) definisce la residenza all'estero, la quale, unitamente alle definizioni di residenza e soggiorno, forma le relazioni di notifica possibili nel nostro Cantone (residenza, soggiorno, residenza all'estero). Si veda inoltre quanto riportato nel paragrafo relativo alla residenza effettiva con le due sentenze del Tribunale federale che ridimensionano il concetto di centro di vita e degli interessi, specialmente per le persone straniere al beneficio di permessi B.

La nozione dei servizi industriali (lettera f) è stata introdotta con particolare riferimento agli accertamenti del capitolo quarto (cfr. artt. 31-33).

Capitolo secondo – Controllo abitanti comunale

Questo secondo capitolo riprende, tra l'altro, parte delle disposizioni sul controllo abitanti comunale attualmente previste dal *Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione* del 2 dicembre 2009. Tenendo conto dell'importanza delle stesse e delle attuali tecniche legislative, che prevedono di avere allo stesso livello legislativo norme di valenza e di impatto simili o uguali, sono così state riprese a livello legislativo formale le principali norme sul controllo abitanti comunale, come è già ora il caso per quelle relative alla banca dati Movpop.

Art. 8 – Ufficio controllo abitanti

Questo articolo riprende l'attuale art. 4 del Regolamento senza particolari modifiche se non per i criteri di *residenza e soggiorno* (al posto dell'attuale civile/economico).

L'organo competente per la tenuta dei registri degli abitanti secondo l'art. 106 lett. e) della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) è il Municipio. Esso, sulla scorta di una norma comunale, di regola delega tale attività ad una specifica unità amministrativa.

Il capoverso 2 specifica che ogni Comune è tenuto a predisporre un servizio che per questioni di uniformità e di maggiore trasparenza per il cittadino, sia svizzero sia straniero, deve essere facilmente individuabile tramite un'adeguata denominazione. Tradizionalmente si tratta dell'Ufficio del controllo abitanti abbreviato con l'acronimo UCA. Si dovrebbe evitare di denominare tale servizio con nomi simili o uguali ad altri uffici comunali o cantonali. Questo per non creare confusione nell'utenza.

Gli UCA sono tenuti al controllo degli abitanti presenti – e, in misura minore, di quelli passati – sul rispettivo territorio giurisdizionale. Tale controllo, quando sono adempiuti i principi della presente legislazione, si concretizza con l'iscrizione nell'apposito registro comunale del controllo degli abitanti. Gli UCA devono in particolare ottemperare al principio dell'esattezza dei dati, al fine di permettere lo scopo statistico e l'attuazione dei compiti legali degli utenti autorizzati all'accesso della banca dati Movpop.

Il capoverso 3 pone la base legale affinché possano essere introdotte, per quanto riguarda le notifiche, delle modalità digitali di e-government per le attività del controllo abitanti. In questo contesto è bene rilevare progetti come e-Trasloco attraverso il quale sarà possibile inoltrare le notifiche di arrivo/partenza tramite un portale informatico.

Art. 9 – Compiti concernenti il controllo abitanti comunale

In questa norma vengono indicate le competenze degli UCA tenuto conto del compito legale conferito ai Comuni dall'art. 106 lett. e) LOC con lo scopo di garantire il controllo degli abitanti sul proprio territorio giurisdizionale (registrazione delle persone che risiedono e delle persone che soggiornano).

La lettera a) indica che l'UCA si occupa della registrazione delle partenze e degli arrivi dei residenti, come pure della registrazione dell'inizio e della fine dei soggiorni dei soggiornanti, oltre a ciò esso è responsabile di registrare ogni altra mutazione dei dati indicati nella Legge federale sull'armonizzazione dei registri unitamente alla relativa legislazione cantonale (cfr. art. 22 cpv. 3 e 4).

La seconda competenza di cui alla lettera b) riguarda il controllo dell'UCA per quanto concerne il rispetto dei vari obblighi di notifica dei residenti e dei soggiornanti. Tale compito di controllo è dato ai Comuni poiché necessita di prossimità e di quelle conoscenze del territorio e delle persone che l'autorità cantonale non dispone.

Di principio, per i controlli è competente la Polizia comunale, tuttavia per ragioni di razionalizzazione delle risorse e di professionalizzazione dei compiti, tali attività potrebbero essere disciplinate e coordinate con la Polizia cantonale in base allo specifico quadro normativo nel contesto della collaborazione di polizia. Tali controlli sono previsti dagli articoli 31-33.

La lettera c) indica la competenza dell'UCA per la trasmissione, tramite Sedex (canale securizzato), dei dati delle persone residenti o soggiornanti, per l'aggiornamento della banca dati Movpop. Le mutazioni sono da inviare tempestivamente (cfr. art. 25 cpv. 1) mentre che l'invio completo (tutti i dati) va effettuato, come da indicazioni del diritto di rango superiore, ogni trimestre, per motivi legati alla statistica federale.

Infine (lettera d), il Comune deve trasmettere i necessari dati alle autorità che ne fanno richiesta sulla base di specifiche disposizioni legali (p.es. Ufficio della migrazione ai sensi degli artt. 3,5 LALSI; art. 13 RLALSI; Casse malati giusta l'art. 32 LPGa).

Art. 10 – Procedura di notifica di arrivo

Il nuovo articolo 10 riprende gli artt. 12-13 dell'attuale Regolamento relativi alla notifica di arrivo di cittadini svizzeri e cittadini stranieri in caso di residenza. Parimenti deve venire notificato l'inizio del soggiorno. Con tale articolo viene trattata in una sola disposizione la procedura di notifica nel caso in cui una persona arriva a risiedere o inizia a soggiornare in un Comune ticinese.

Il capoverso 1 pone l'obbligo generale di notifica presso il competente UCA entro 14 giorni, presentandosi direttamente all'UCA o attraverso una modalità alternativa (postale o elettronica, compreso il sistema e-Trasloco, il quale tuttavia non potrà venire utilizzato per arrivi/partenze da o verso l'estero oppure Comuni svizzeri che non adottano tale strumento). Da rilevare che l'attuale termine di annuncio di 8 giorni è stato esteso a 14 giorni in modo da allinearsi ai termini previsti dalla legislazione federale (LArRa). L'estensione del termine non intacca la tempestività del rilevamento del movimento della popolazione e evita incertezze e malintesi nella popolazione.

La notifica riguardante l'intera economia domestica può avvenire a cura di un suo membro maggiorenne; quest'ultimo deve in ogni caso presentare puntuale procura per dare validità alla notifica svolta per membri maggiorenni dell'economia domestica, siano essi figli oppure il coniuge. A questo proposito si rileva come la notifica di arrivo/partenza non rientri nella latitudine di rappresentanza legale dei coniugi ai sensi dell'art. 166 CC. Inoltre, i figli maggiorenni di principio devono svolgere tale incombenza autonomamente. Nel Regolamento verranno specificate tali modalità.

Il capoverso 2 si rivolge ai cittadini stranieri, i quali oltre a dover ossequiare il cpv. 1, devono anche notificarsi alla competente autorità cantonale della migrazione, conformemente alla legislazione sugli stranieri. Infine, il capoverso 3 disciplina la notifica delle modifiche dei dati da parte della persona interessata (p.es. cambio di indirizzo all'interno del medesimo Comune), sempre nel termine di 14 giorni.

Art. 11 – Convocazione e registrazione d'ufficio

I primi due capoversi di questo articolo riprendono l'art. 15 cpv. 1 dell'attuale Regolamento con un'aggiunta: sia le persone che si sono notificate sia le persone che non l'hanno fatto o non l'hanno fatto correttamente (a livello formale e/o a livello materiale), possono venire convocate dall'UCA. Questo perché il contatto personale con l'UCA è sia un momento conoscitivo con i nuovi arrivati per fornire loro informazioni utili in merito ai servizi del Comune, sia un approfondimento sulla situazione della residenza o del soggiorno. Lo strumento dei primi due capoversi fornisce ai Comuni un appropriato mezzo per chiarire con i diretti interessati eventuali questioni che meritano di essere approfondite nell'ottica di effettuare la corretta registrazione. La convocazione ha quindi lo scopo di accertare l'effettiva situazione con l'interessato a tutela, in particolare, del principio dell'esattezza dei dati (art. 4).

Il capoverso 3 del presente articolo è invece ripreso dall'art. 15 cpv. 2 dell'attuale Regolamento ed è stato portato in prossimità dell'articolo relativo alla notifica di arrivo (art. 10). Con questo capoverso è data la base legale affinché l'UCA comunichi all'autorità cantonale della migrazione l'esito dell'accertamento relativo a cittadini stranieri. Questo scambio di informazioni è molto importante per l'attività dell'autorità cantonale della migrazione e favorisce la razionalizzazione delle risorse.

Il capoverso 4 riporta il principio della registrazione d'ufficio quando vi sono i presupposti (p.es. cittadino presente da diverso tempo sul territorio che non si è annunciato e non ottempera alla convocazione dell'UCA). Spetterà al Consiglio di Stato nelle disposizioni esecutive definire tali presupposti. Ovviamente tale registrazione può e deve essere modificata qualora le circostanze dovessero dimostrare che non rispecchia la realtà dei fatti, ad esempio nel caso di una registrazione d'ufficio relativa ad una partenza per destinazione ignota qualora la persona interessata dimostri che non è mai partita e che non è mai stato costituito un altro domicilio.

Art. 12 – Notifica di arrivo da parte dei locatori e dei datori di alloggio

Con la notifica di arrivo da parte dei locatori e dei datori di alloggio ai sensi della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear; RL 942.100) si intende garantire il più possibile, parallelamente alla notifica di arrivo da parte della persona interessata, la sistematicità e l'esattezza, vale a dire in particolare la completezza e la veridicità del controllo abitanti a livello comunale quale prerogativa imprescindibile per

un efficace svolgimento dei compiti legali degli utenti del registro comunale degli abitanti. Si tratta in altre parole di ridurre al minimo il rischio di arrivi e/o partenze non noti con la conseguente sottrazione all'assoggettamento giuridico. Le due notifiche (personale e del locatore o del datore di alloggio) non sono quindi alternative, ma obbligatorie in modo concorrente (cfr. cpv. 3 del presente articolo).

Anche la presente disposizione, come l'art. 10, è frutto dell'unione di due norme riprese dall'attuale Regolamento: la notifica del locatore (attuale art. 16 cpv. 1 del Regolamento) e la notifica effettuata da ogni datore di alloggio ai sensi della Lear (attuale art. 16 cpv. 3 del Regolamento).

Tale notifica potrà avvenire in modalità elettronica secondo lo standard eCH-0112.

Nel Regolamento verranno definite le informazioni minime che dovranno giungere all'UCA in merito all'immobile (EGID, EWID, n° locali, superficie, piano dell'ingresso dell'abitazione e informazione secondo cui l'abitazione è su più piani oppure no) affinché siano raccolti i dati necessari per il REA.

Art. 13 – Notifica di arrivo relativa alle collettività

Il capoverso 1 pone l'obbligo di notifica per i clienti o ospiti delle collettività ai sensi dell'art. 2 lett. a^{bis} dell'OArRa, vale a dire:

1. *case per anziani e case di cura;*
2. *alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti;*
3. *internati e case per studenti;*
4. *istituti per disabili;*
5. *ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi;*
6. *istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure;*
7. *alloggi collettivi per richiedenti l'asilo;*
8. *conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose.*

Il capoverso 2 prevede, parallelamente alla notifica di cui al cpv. 1, l'obbligo di notifica dei proprietari o gerenti di collettività (allo stesso modo per quanto avviene con i locatori e datori di alloggio giusta l'art. 12).

Il capoverso 3 prevede l'obbligo di notifica dei proprietari o gerenti di collettività per quanto riguarda il personale alloggiato.

La norma del capoverso 4 impone l'obbligo concorrente fra la notifica personale e la notifica del proprietario o gerente della collettività. La presente disposizione legale ricalca l'art. 12 ponendo i medesimi principi.

Art. 14 – Procedura di notifica di partenza

Si è ripreso l'art. 21 cpv. 1 dell'attuale Regolamento. Per il resto si rinvia per analogia a quanto detto ad art. 10.

Art. 15 – Notifica di partenza da parte dei locatori e dei datori di alloggio

Vedi per analogia quanto riportato ad art. 12.

Art. 16 – Notifica di partenza relativa alle collettività

Vedi per analogia quanto riportato ad art. 13.

Art. 17 – Rilascio di certificati e dichiarazioni

Questo articolo riprende parzialmente l'art. 39 dell'attuale Regolamento.

Il capoverso 1 è stato ripreso senza modifiche e pone il principio secondo cui ognuno ha il diritto di ottenere dall'UCA le informazioni relative alla propria persona, senza dover far valere un interesse legittimo.

Il capoverso 2 è nuovo e riporta in modo esaustivo i vari certificati e le dichiarazioni che l'UCA può rilasciare nei confronti della persona interessata o di terzi che possono dimostrare un interesse legittimo (p.es. per incasso di crediti o per far valere interessi giuridicamente protetti in giustizia). Tale elenco di documenti è stato ripreso e, laddove necessario, rivisto secondo quanto indicato dalla direttiva 29 novembre 2019 del Servizio Movpop inviata a tutti gli UCA, la quale è stata elaborata in collaborazione con l'Associazione Ticinese Funzionari Controllo Abitanti (ATFCA).

Si tiene ad evidenziare che alla luce della recente sentenza del Tribunale federale (cfr. STF 2C_738/2018 del 2 novembre 2021), l'organo responsabile della banca dati Movpop e della vigilanza in materia di controllo abitanti ha modificato la denominazione del documento "autorizzazione di soggiorno" sostituendola con il termine "dichiarazione di soggiorno" nella misura in cui è stato chiarito che si tratta di una semplice attestazione e non di un'autorizzazione.

Art. 18 – Conservazione e archiviazione della documentazione e dei dati

Il capoverso 1 pone il principio secondo cui gli UCA hanno il dovere di conservare e archiviare la documentazione e i dati secondo quanto previsto dal Regolamento (modalità di conservazione e durata di archiviazione).

I capoversi 2-3 specificano i dati minimi che l'UCA deve conservare al momento in cui una persona termina la sua residenza nel Comune, rispettivamente mette fine al proprio soggiorno presso il Comune.

Art. 19 – Assistenza amministrativa

Il presente articolo riprende l'art. 26 dell'attuale Regolamento, aggiornando i termini laddove necessario e privilegiando delle formulazioni più neutre e generiche non soggette a modifiche in caso di cambiamenti a livello organizzativo¹, riportando gli ambiti in cui le seguenti autorità devono fornire assistenza amministrativa nei confronti degli UCA al fine di garantire il costante ed esatto aggiornamento dei dati del controllo abitanti:

- a) gli uffici di stato civile o altre autorità amministrative o giudiziarie, i fatti di stato civile;
- b) l'autorità cantonale della migrazione, le decisioni riguardanti i permessi per stranieri che hanno un impatto sulle questioni di controllo abitanti (p.es. revoca, decadenza, autorizzazione di assenza, ecc.);
- c) le autorità giudiziarie, le decisioni di conferimento dell'effetto sospensivo dei ricorsi in materia di permessi per stranieri oltre ai provvedimenti cautelari in materia di soggiorno e domicilio;

¹ Qui di seguito la nuova terminologia: lett. b) "autorità cantonale della migrazione" invece di "Sezione della popolazione"; lett. c) "le autorità giudiziarie" invece di "il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato"; lett. d) "autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti" invece di "Commissioni tutorie regionali".

- d) le autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti (ARP), i provvedimenti relativi alle curatele.

Art. 20 – Trasmissione dati tramite l'ufficio controllo abitanti e il Municipio

Questa norma riprende l'art. 12 LPDP, posizionandola nella giusta sede legislativa (l'art. 12 LPDP verrà abrogato con l'entrata in vigore della revisione totale della LPDP, attualmente pendente). La norma viene precisata rispetto all'attuale formulazione nella LPDP, sostituendo il termine di trasmissione in ordine sistematico con il più preciso termine di trasmissione sotto forma di lista. Inoltre, il rinvio all'attuale art. 4 cpv. 7 LPDP concernente i dati neutri (cognome, nome, indirizzo) è sostituito con l'elenco di tali dati, perché la norma sui dati neutri verrà anch'essa abrogata. Infine, viene precisato che, oltre al nome, cognome e indirizzo, la trasmissione implica il o i dati concernenti una o più caratteristiche comuni delle persone interessate (ad esempio, l'anno di nascita), richieste dall'istante.

Per quanto riguarda, specificatamente, la trasmissione di dati di cittadini che hanno lasciato il Comune – sia verso un altro Comune ticinese o svizzero, sia verso un Comune all'estero – essa si limita, di principio, al nome del nuovo Comune, senza ulteriori dettagli, in particolare per quanto riguarda l'indirizzo, posto che tali dati potrebbero già essere mutati. Eccezionalmente, nella misura in cui il richiedente non possa, sulla base dell'indicazione del solo nome del nuovo Comune, raggiungere lo scopo legittimo addotto, possono essere trasmessi i dati dell'indirizzo completo nel nuovo Comune (ai sensi dell'art. 9 lett. d), con l'indicazione che non è garantita la loro esattezza.

I capoversi 2 e 3 della presente disposizione danno competenza al Municipio per la trasmissione di dati. Tuttavia, in caso di delega, tale compito può venire svolto dagli UCA.

Art. 21 – Trasmissione dati tramite il Servizio cantonale del movimento della popolazione

Viene precisato che il Servizio responsabile del Movpop può trasmettere dati unicamente alle condizioni e modalità previste dall'attuale art. 13 LPDP (con rinvio all'attuale art. 12 cpv. 1 LPDP), vale a dire il cognome, il nome e l'indirizzo di persone aventi una o più caratteristiche comuni, esclusivamente per scopi ideali.

L'esistenza o meno di uno scopo ideale viene valutata attentamente in ogni singolo caso concreto. È dato lo scopo ideale, ad esempio, quando si persegue un interesse, un ideale o un'utilità pubblica, segnatamente la promozione della cultura, della salute pubblica e/o dell'educazione alla socializzazione dei giovani, (è il caso, ad esempio, delle società sportive), oppure del sostegno agli anziani o a persone bisognose di aiuto. In simili casi, la riscossione di un'eventuale tassa d'iscrizione alla rispettiva società o organizzazione va intesa unicamente come copertura dei costi gestionali e amministrativi, e non come scopo lucrativo.

Al capoverso 2, la norma richiama la facoltà di trasmettere dati personali senza riferimento a persone specifiche, segnatamente per scopi statistici, pianificatori, scientifici e di ricerca nonché, più in generale, la trasmissione di dati in virtù di specifiche norme di assistenza amministrativa previste dal diritto settoriale.

Capitolo terzo – Servizio cantonale Movimento della popolazione

Questo terzo capitolo riprende, in modo più aggiornato e completo, le disposizioni relative alla banca dati Movimento della popolazione (Movpop) ed al suo organo responsabile. Tali disposizioni sono attualmente previste in parte nella *Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione* del 5 giugno 2000 e in parte nel *Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione* del 2 dicembre 2009.

Art. 22 – Organo responsabile, contenuto e scopo

Questo articolo è il fulcro della gestione della banca dati Movpop, ne definisce la portata, lo scopo, il contenuto e i compiti dell'organo responsabile.

La banca dati "movimento della popolazione" (Movpop) si basa sugli arrivi e partenze – all'interno del Comune, fra Comuni svizzeri diversi, da e per l'estero – delle persone che risiedono o soggiornano nel nostro Cantone ai sensi della LArRa. Ogni Ufficio controllo abitanti comunale del Canton Ticino è infatti tenuto, conformemente alla legislazione sull'armonizzazione dei registri, a registrare gli arrivi e le partenze della residenza dei propri cittadini nel rispettivo registro comunale degli abitanti, come pure l'inizio e la fine del soggiorno. Ognuna di queste mutazioni viene inviata su base regolare alla banca dati Movpop, la quale viene modificata in un costante processo di aggiornamento dei dati contenuti nella stessa.

Oltre alle mutazioni di cui sopra vi sono anche i cambiamenti di stato civile, così come le nascite o i decessi, nonché ogni altra mutazione dei dati anagrafici del cittadino. A titolo di esempio, durante il 2020 vi sono state circa 215'000 mutazioni totali che i Comuni ticinesi hanno registrato ed inviato alla banca dati Movpop. Questo dato sta a dimostrare l'intensa attività di trasmissioni dati – tramite Sedex – fra gli Uffici controllo abitanti dei Comuni ticinesi e la banca dati Movpop.

Il capoverso 1 indica che il Consiglio di Stato definisce, nel Regolamento, quale organo è responsabile della banca dati Movpop.

Il capoverso 2 riprende gli scopi enunciati all'art. 1 e indica che la banca dati Movpop è utilizzata per scopi statistici (come da indicazioni della LArRa) e amministrativi (accessi alla banca dati, cfr. cpv. 5 lett. b del presente articolo 22).

Il capoverso 3 prevede una sintesi delle categorie di dati personali elaborati nella banca dati Movpop. La lista esaustiva dei dati elaborati è prevista nel Regolamento, così come indicato all'art. 37 lett. c. I dati di cui al cpv. 3 del presente articolo sono enumerati nella LArRa (art. 6) e nell'attuale art. 7 del Regolamento cantonale.

Parallelamente ai cambiamenti della società, in special modo per quanto concerne una sempre maggiore digitalizzazione (v. per esempio e-Trasloco), vi sono nuovi bisogni anche nell'ambito del controllo abitanti, per esempio per accertare l'effettiva residenza o l'effettivo soggiorno delle persone laddove vi sono indizi che tale relazione possa essere fittizia (cfr. art. 31-33). Per quanto riguarda invece l'eventuale raccolta dei dati relativi al numero di telefono cellulare e all'indirizzo di posta elettronica, tali dati rischiano di non essere

aggiornati in quanto vi sono persone che cambiano spesso numero di telefono cellulare o indirizzo di posta elettronica, per questo motivo si rinuncia ad una loro trasmissione per la conservazione nel Movpop.

Il capoverso 4 costituisce la base legale formale per l'elaborazione sistematica di dati meritevoli di particolare protezione, conformemente all'art. 6 cpv. 1 LPDP. Per quanto riguarda segnatamente la cassa malati, esso è un dato la cui raccolta da parte del Comune s'impone nell'ottica della collaborazione informativa con le assicurazioni malattia al fine di controllare e promuovere la copertura assicurativa obbligatoria per tutti i cittadini imposta dalla relativa legge federale.

Dal canto suo, la raccolta del dato sull'appartenenza religiosa si giustifica a fini statistici e di collaborazione informativa con le parrocchie cattoliche nell'allestimento del catalogo parrocchiale. A questo proposito la Confederazione ha recensito le religioni riconosciute dal diritto pubblico per ogni Cantone: in Ticino vi sono quella protestante e quella cattolico-romana. Gli UCA devono quindi registrare, oltre alle due religioni riconosciute in Ticino e citate poc'anzi, una terza categoria "*altro*" in cui inserire tutte le altre religioni e credenze (ateismo, agnosticismo, ecc.). Si segnala che, attualmente, solo la legislazione sulla Chiesa cattolica prevede l'invio sistematico di tali dati da parte degli UCA alle parrocchie. La legislazione sulla Chiesa evangelica non prevede invece tale possibilità.

Il capoverso 5 tratta i compiti dell'organo responsabile del Movpop, il quale, in particolare:

- indica agli UCA le correzioni dei dati da effettuare sulla base delle segnalazioni delle entità preposte;
- decide sulle richieste di accesso tramite procedura di richiamo (ai sensi dell'art. 14 LPDP) o interfacciamento alla banca dati, conformemente ai criteri posti all'art. 22 cpv. 5 lett. b (unicamente qualora sia data una necessità per l'adempimento di un compito legale di diritto pubblico) e ne garantisce tecnicamente, se del caso, l'accesso e la fruibilità dei dati in ogni momento in collaborazione con il Centro dei sistemi informativi (CSI). Per quanto riguarda il concetto di compito legale di diritto pubblico, si rammenta, a titolo di esempio, che la sola fatturazione di prestazioni da parte di enti statali o parastatali non costituisce, da sola, un compito pubblico che possa giustificare l'accesso diretto alla banca dati Movpop (cfr. DTF 128 III 39);
- collabora con i competenti organi cantonali e comunali (e con i fornitori degli applicativi informatici degli UCA) per coordinare i registri del controllo abitanti alle direttive federali sull'armonizzazione giusta gli artt. 1 cpv. 1 lett. a LArRA e 5 cpv. 1 OArRa;
- decide sulle richieste di trasmissioni di dati a terzi conformemente ai criteri vigenti in materia di protezione dei dati e richiamati nella presente legge; è quindi prevista una collaborazione informativa, in singoli casi, nei confronti di terzi che perseguono scopi ideali o impersonali (art. 15 LPDP), che dev'essere accompagnata in ogni caso da una convenzione sulla protezione dei dati;
- esegue, unicamente a determinate condizioni e a titolo sussidiario (cfr. art. 22 cpv. 5 lett. e) delle estrazioni di dati per autorità di diritto pubblico necessarie per l'adempimento dei loro compiti legali;
- se l'art. 20 cpv. 1 della presente legge non può essere attuato, allora trasmette esso stesso l'informazione sull'attuale Comune di residenza o di soggiorno;

- garantisce l'assistenza amministrativa prevista dal diritto speciale e nel rispetto delle rispettive condizioni;
- vigila sulla corretta esecuzione della legislazione in materia di controllo abitanti da parte dei Comuni ai sensi dell'art. 28.

Il capoverso 6 demanda al Regolamento il compito di specificare i dettagli dei succitati compiti svolti dall'organo responsabile del Movpop, in particolare per quanto concerne gli accessi alla banca dati (cpv. 5 lett. b) tramite i relativi livelli di accesso o profili. Tale modulazione degli accessi è importante innanzitutto nell'ottica del principio della proporzionalità ma anche e soprattutto a garanzia della protezione dei dati. Inoltre, per adeguarsi agli sviluppi informatici della nostra società è possibile l'interfacciamento fra banche dati per degli aggiornamenti mirati, puntuali e rapidi grazie a processi automatizzati. Va però stipulata una convenzione al fine di regolare i dettagli e garantire la tutela dei dati e la prevenzione degli abusi.

Art. 23 – Proprietà e divergenza dei dati

Il capoverso 1, ripreso dall'art. 4 cpv. 2 dell'attuale Legge, indica che la proprietà dei dati presenti nella banca dati Movpop è dei rispettivi Comuni: si tratta di un termine gergale della protezione dati. Questo primo capoverso è importante per puntualizzare che la banca dati Movpop è un collettore di dati raccolti e verificati da terzi (Comuni) che rimangono sempre i principali responsabili e proprietari di tali dati. Per questo motivo, salvo disposizioni contrarie, l'organo responsabile della banca dati Movpop, di principio, interagisce nella trasmissione di dati unicamente in forma sussidiaria.

Al fine di sgravare gli UCA, i Comuni mettono a disposizione i dati a tutti gli utenti autorizzati dall'organo responsabile della banca dati Movpop, il quale assume, unitamente al Centro sistemi informativi, una corresponsabilità in termini di protezione e sicurezza dei dati. In particolare, collabora su base regolare con i Comuni nell'ambito della verifica dell'esattezza dei dati e, se del caso, della loro correzione.

Il capoverso 2 (nuovo) pone il principio secondo cui, in caso di divergenza fra i dati presenti in Movpop e quelli elaborati nei registri comunali degli abitanti, fanno fede questi ultimi. Rimane riservato l'art. 25 cpv. 2.

Art. 24 – Estensione dell'accesso per Comuni e Patriziati

Questa norma attua i principi della necessità e della proporzionalità nell'ambito dell'accesso ai dati per i Comuni e i Patriziati, limitandolo, di principio, ai dati di cui l'ente locale necessita al fine di svolgere i propri compiti legali (e non per scopi non pertinenti).

I Comuni – tenuto conto dei compiti che devono svolgere – hanno diritto di visualizzare i dati di tutta la popolazione cantonale, sempre e soltanto nell'ambito dei loro compiti legali e non per scopi non pertinenti. Essi non possono tuttavia fornire a terzi dati che concernono persone domiciliate presso altri Comuni.

Il Consiglio di Stato definisce attraverso il Regolamento i dettagli circa gli accessi per i Patriziati (lett. b). In futuro quando sarà stata concretizzata la banca dati relativa ai registri dei patriziati ai sensi dell'art. 57a della legge organica patriziale (LOP; RL 188.100) sarà possibile procedere all'interfacciamento con la banca dati Movpop facilitando così il compito di aggiornamento dei dati dei patrizi.

Nel disegno di legge sono stati tolti i Consorzi di Comuni, presenti nell'attuale legislazione, perché finora nessuno di essi ha mai avuto la necessità di far capo a Movpop per lo svolgimento delle proprie attività. Dal profilo della protezione dei dati si è inoltre ritenuta l'attuale impostazione non proporzionale. In futuro, in caso di bisogno, i Consorzi di Comuni, così come ogni altro ente locale non menzionato nella presente legge, potranno richiedere l'accesso a Movpop dimostrando di adempiere le condizioni di cui all'art. 22 cpv. 5 lett. b. La concessione dell'accesso dovrà essere preceduta da un'apposita convenzione.

Art. 25 – Aggiornamento dei dati in Movpop

Al fine di garantire l'effettiva esattezza e l'aggiornamento dei dati in Movpop, la presente norma pone il principio del dovere di aggiornamento tempestivo. Il Consiglio di Stato stabilirà la frequenza degli invii delle mutazioni dai Comuni alla banca dati Movpop. Quello della frequenza degli invii è un tema centrale e imprescindibile per garantire una buona qualità dei dati.

Il capoverso 2 prevede la facoltà di autorizzare altri Servizi dell'Amministrazione cantonale all'aggiornamento dei dati direttamente nella banca dati Movpop (ad esempio l'Istituto delle assicurazioni sociali – IAS – per quanto riguarda la denominazione della cassa malati).

Il capoverso 3 formalizza una prassi sviluppatasi in quei casi in cui il dato inviato dall'UCA non viene caricato automaticamente in Movpop poiché più vecchio di 18 mesi (questione tecnica). Di conseguenza, l'organo responsabile deve modificarlo direttamente sulla banca dati dopo aver ricevuto conferma da parte dell'UCA.

Art. 26 – Profilo di accesso

La presente disposizione prevede la competenza decisionale dell'organo responsabile del Movpop per quanto concerne la richiesta e, se del caso, l'attribuzione del profilo di accesso tramite procedura di richiamo alla banca dati Movpop a garanzia di un'adeguata protezione dei dati. I criteri di definizione del profilo di accesso da attribuire saranno previsti dal Regolamento di esecuzione, il quale prevedrà pure i differenti profili consistenti attualmente in: a) profilo standard, b) profilo esteso, c) profilo privilegiato. I criteri per la definizione del profilo di accesso da attribuire consistono essenzialmente nella necessità di dati da parte del richiedente per l'esecuzione di specifici compiti di diritto pubblico. A seconda dei casi, verranno quindi concessi diritti di accesso più o meno estesi in funzione delle reali ed effettive necessità informative della persona richiedente. Rimane riservata la facoltà dell'organo responsabile di prevedere modifiche agli attuali profili di accesso, segnatamente per quanto riguarda la loro portata e il loro numero.

Art. 27 – Costi per utilizzo Movpop

Si pone qui la base legale per le tariffe, quale indennizzo per i costi, degli utilizzatori della banca dati Movpop. Il Regolamento definisce i dettagli.

Considerato che l'utilizzo della banca dati Movpop è giustificato unicamente a scopo di pubblica utilità o di studio, si prescinde da una vera copertura dei costi. Le tariffe terranno in considerazione l'aggravio derivato dalle richieste di accesso e dal lavoro generato per l'organo responsabile della banca dati Movpop.

Art. 28 – Vigilanza

La presente disposizione è stata ripresa dall'art. 3 dell'attuale Regolamento. Al primo capoverso viene indicato che il Consiglio di Stato definisce gli organi responsabili della vigilanza in materia di controllo degli abitanti e in materia di stabili. Tale compito è stato inserito anche nei rispettivi articoli che elencano le competenze di ogni organo (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. g; art. 22 cpv. 5 lett. h).

Questi organi, nei rispettivi settori di competenza, segnalano ai Comuni eventuali errori da correggere (cpv. 2) e possono emanare delle direttive (cpv. 3), per le quali in passato sono stati usati i termini sinonimi di "circolari" o "informative".

Art. 29 – Rimedi giuridici

Attualmente, la legge prevede la competenza decisionale di principio del Consiglio di Stato in materia di armonizzazione dei registri e la prima via ricorsuale presso il Tribunale cantonale amministrativo.

Il presente progetto di legge attribuisce ora in modo più mirato la competenza decisionale all'organo responsabile della banca dati Movpop (definito dal Consiglio di Stato) e prevede la via ricorsuale di prima istanza presso il Consiglio di Stato, conformemente alla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm). In questo modo non viene tolta una via di ricorso e viene mantenuta una sorta di vigilanza da parte del Consiglio di Stato sull'unità amministrativa alla quale ha delegato la gestione della banca dati Movpop.

Art. 30 – Pubblicazione della lista dei decessi

Questo articolo disciplina la pubblicazione mensile sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino della lista di tutte le persone decedute residenti nel Cantone. Tale competenza spetta all'organo responsabile della banca dati Movpop. La pubblicazione si impone a ragione delle oramai assodate necessità informative di varie categorie professionali, in particolare quella dei notai, le quali dovrebbero altrimenti ritrovare tali informazioni in modo più laborioso.

Capitolo quarto – Accertamenti

Questo quarto capitolo non è presente nell'attuale legislazione. È stato introdotto a seguito della necessità dei Comuni – per quelle situazioni puntuali in cui vi sono dubbi in merito all'effettiva residenza o all'effettivo soggiorno – di disporre di strumenti atti a raccogliere gli elementi oggettivi relativi alla reale ed effettiva residenza o in merito al soggiorno sul proprio territorio. I seguenti articoli permettono quindi ai Comuni di ottenere le relative informazioni oggettive e di far svolgere i necessari controlli al fine di ottemperare al principio dell'esattezza dei dati (art. 4).

Grazie a questo capitolo gli strumenti di controllo dei Comuni acquisiranno una migliore densità normativa per rispetto alla situazione attuale che si rifà all'applicazione della LPAm. Sebbene la situazione attuale è da ritenersi sufficiente per legittimare le attività di controllo messe in campo dai Comuni per gli accertamenti sulla scorta dell'art. 28 LPAm si è ritenuto che fosse opportuno esplicitarle meglio nella presente legge settoriale.

Art. 31 – Principio

Il presente articolo, unitamente agli altri articoli di questo capitolo, è nuovo e pone delle indicazioni importanti in merito alle modalità con cui devono avvenire gli accertamenti per

stabilire se quanto indicato dalla persona interessata, rispettivamente quanto registrato, è corretto. Gli strumenti messi in campo sono quelli usuali e già conosciuti nel contesto delle procedure amministrative in cui vige l'obbligo di collaborazione. In altre parole si tratta di disporre delle basi legali formali che disciplinano la collaborazione amministrativa, il dovere di informare e le misure di controllo secondo i principi costituzionali di cui all'art. 36 della Costituzione del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

Il cpv. 1 indica che le disposizioni di questo capitolo devono rispettare segnatamente i principi della procedura amministrativa, fra cui il principio della necessità ed il principio della proporzionalità. Le autorità devono quindi richiedere la collaborazione amministrativa e le misure di controllo unicamente quando sono necessarie e ragionevolmente esigibili per accertare un dato fatto, in particolare quando sussistono dubbi al riguardo. Inoltre, tali azioni devono essere svolte in maniera proporzionata, dalla meno "invasiva" alla più "invasiva" per quanto concerne il diritto della personalità e della sfera privata degli interessati.

Il cpv. 2 riprende il principio dell'obbligo di collaborazione delle parti secondo quanto riportato dall'art. 26 LPAm.

Ai sensi del cpv. 3, le misure di controllo di cui all'art. 33 devono venire svolte tenendo conto del principio della proporzionalità. A seconda di ciò che l'autorità deve accertare, quest'ultima dovrà scegliere la misura più appropriata, la quale deve risultare ragionevolmente esigibile nei confronti della persona interessata conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 36 Cost.

Art. 32 – Collaborazione amministrativa e dovere di informare

Il presente articolo non figura nell'attuale legislazione. Esso si basa sull'art. 12 cpv. 1 LArRa e fornisce un importante strumento agli UCA in ambito di collaborazione amministrativa e dovere di informare. Il compito di controllo degli abitanti è un compito di prossimità svolto dai Comuni poiché questi ultimi hanno una migliore conoscenza del territorio. Di principio per tale compito è competente la Polizia comunale, tuttavia per ragioni di razionalizzazione delle risorse e di professionalizzazione dei compiti, tali attività potrebbero essere disciplinate e coordinate con la Polizia cantonale, la quale fungerà da responsabile e supervisore e potrà delegare il compito alle Polizie comunali a determinate condizioni (per esempio solo se gli agenti sono debitamente formati) conformemente al quadro legislativo in materia di collaborazione di polizia.

Le autorità citate dal capoverso 1, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, sono tenute a comunicare all'UCA, nel singolo caso e su richiesta di quest'ultimo, le informazioni volte a chiarire l'identità ed il luogo di residenza o soggiorno degli abitanti. Al capoverso 2 è stato indicato che le succitate autorità sono tenute a segnalare d'ufficio all'UCA le situazioni che possono portare ad interventi dei Comuni nell'ambito del controllo abitanti. Simili informazioni sono indispensabili affinché gli organi responsabili possano venire a conoscenza degli elementi che potrebbero implicare un loro intervento a tutela della correttezza dei dati. Ritenuto che la definizione del domicilio ha una portata molto ampia che si estende anche ad altri contesti è importante che i Comuni possano essere informati qualora le premesse dovessero essere mutate.

I capoversi 3-4 riprendono e attuano l'art. 12 cpv. 1 LArRa, estendendo tale obbligo di informazione al contesto degli accertamenti concernenti il controllo abitanti (effettiva residenza o effettivo soggiorno). Le informazioni richieste a terzi (datori di lavoro e servizi

industriali) servono dunque anche per verificare la veridicità delle informazioni rilasciate dalla persona stessa qualora vi siano dubbi in merito.

Art. 33 – Misure di controllo

La giurisprudenza sviluppatasi in materia ha evidenziato come gli accertamenti siano indispensabili per poter determinare se una persona risiede/soggiorna o meno in un determinato Comune (cfr. STA 52.2018.226 del 29 ottobre 2020 consid. 3.3; 52.2017.291 del 31 agosto 2018 consid. 3.2; 52.2006.58 del 1° dicembre 2006 consid. 3.2).

Il capoverso 1 della presente norma indica che per determinare l'effettiva residenza o l'effettivo soggiorno degli abitanti, gli UCA possono chiedere delle misure di controllo alla Polizia comunale, la quale dovrà tenere conto dei principi di necessità e di proporzionalità a dipendenza di ciò che deve essere accertato. Dovranno inoltre essere rispettate le norme sulla collaborazione fra polizie (cfr. Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 – LCPol; RL 563.100).

L'osservazione all'esterno dell'abitazione è regolata dal capoverso 2: può essere effettuata soltanto se vi sono indizi concreti che la persona in questione non ha la sua residenza o il suo soggiorno all'indirizzo notificato. Il Regolamento prevede le modalità secondo cui vanno assunte le prove.

Il capoverso 3, sempre nell'ambito dell'accertamento della regolarità della residenza/soggiorno, indica che può essere esperito un sopralluogo domiciliare (ispezione oculare) con il consenso ed alla presenza della persona interessata (o di una terza persona autorizzata). Anche in questo caso il Regolamento precisa le modalità di assunzione della prova.

La Polizia dovrà valutare, caso per caso, quali misure sono proporzionate alla fattispecie. Il sopralluogo domiciliare deve essere ritenuto quale *ultima ratio*.

Capitolo quinto – Norme comuni

Nel presente capitolo sono stati inseriti i seguenti due articoli, i quali vengono ad applicarsi sia agli UCA che alla banca dati Movpop.

Art. 34 – Diritto di blocco

Il principio del diritto di blocco dei propri dati nei confronti di terzi è ripreso e concretato dall'art. 25a LPDP. Il capoverso 1 prevede che ogni persona registrata nel registro UCA, e di conseguenza anche in Movpop, ha il diritto di richiedere – con due separate richieste – il blocco dei propri dati; essi non potranno quindi di principio essere divulgati a terzi e la consultazione da parte degli aventi diritto sarà bloccata.

Il capoverso 2 precisa che l'autorità che necessita dei dati li può comunque richiedere motivando la domanda; in ogni caso non potrà metterli a disposizione di eventuali terzi poiché sussiste il blocco. Se l'autorità necessiterà in futuro dei medesimi dati bloccati dovrà inoltrare una nuova richiesta motivata.

Art. 35 – Limitazioni e condizioni della trasmissione di dati

Viene ripreso l'attuale art. 14 cpv. 1 LPDP, secondo cui la trasmissione di dati è comunque sempre vincolata dalla ponderazione degli interessi in gioco.

Una delle condizioni cui può essere assoggettata una trasmissione di dati consiste nella sottoscrizione di una convenzione sulla protezione dei dati, conformemente alla relativa legislazione (cfr. art. 10 del Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali – RLPDP; 163.110). Per il resto, è importante precisare che questa norma si applica a tutte le trasmissioni di dati, salvo quelle che avvengono in virtù di un obbligo legale alla trasmissione di dati (vale a dire fondate su una base legale imperativa conforme ai dettami dell'art. 6 cpv. 3 LPDP), oppure in virtù del consenso libero e informato della persona interessata. La norma si applica perciò alle trasmissioni fondate su basi legali potestative (ad esempio, l'art. 15 LPDP concernente la trasmissione per elaborazioni senza riferimento a persone specifiche), oppure a quelle che avvengono su richiesta, e che sono comprovate da una necessità dell'organo richiedente per l'adempimento dei suoi compiti legali.

Capitolo sesto – Contravvenzioni

Art. 36 – Presupposti e procedura

Il presente articolo riprende l'art. 25 dell'attuale Regolamento senza modifiche. In pratica viene conferita ai Comuni la possibilità di procedere con una procedura di contravvenzione (ai sensi della LOC) qualora una persona non dovesse rispettare l'obbligo di notifica imposto dalla presente legge (arrivo/trasferimento/partenza).

Capitolo settimo – Disposizioni finali

Art. 37 – Norme esecutive

Questa norma prevede gli ambiti per i quali il Consiglio di Stato andrà a definire i dettagli nel Regolamento di esecuzione.

Art. 38 – Abrogazione

Con tale articolo viene abrogata la Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000.

Art. 39 – Modifica di altri atti normativi

Questa disposizione va ad abrogare gli artt. 12-13 dell'attuale LPDP poiché sono stati spostati nella presente legge (cfr. artt. 20-21).

Art. 40 – Entrata in vigore

Quest'ultimo articolo disciplina l'entrata in vigore della nuova legge.

IV. CONCLUSIONE

In definitiva, la presente revisione totale apporta delle chiare e necessarie modifiche con lo scopo di aggiornare gli ambiti toccati dalla legislazione in oggetto (principalmente l'armonizzazione dei registri, il controllo abitanti comunale e la banca dati Movpop). Il presente disegno di legge dispone di una maggiore densità normativa (40 articoli invece dei 12 attuali) dovuta innanzitutto al fatto di aver ripreso diverse disposizioni, specialmente in tema di controllo abitanti, dal regolamento al fine di parificarle alle norme sull'armonizzazione e sulla banca dati Movpop. Sono inoltre stati inseriti dei nuovi articoli,

ad oggi non presenti, in altri casi sono state consolidate delle prassi già in uso da parte delle autorità che applicano la legge in oggetto. Queste ultime dispongono quindi, oltre alla base legale, di utili strumenti per assolvere i rispettivi compiti legali in maniera efficace e funzionale. Tutto ciò è stato adattato alla luce dell'attuale situazione della nostra società e delle novità che sono intervenute in questi anni (p.es. digitalizzazione). È inoltre importante porre l'accento sulla base legale relativa alla collaborazione amministrativa, al dovere di informare e agli accertamenti che i Comuni possono far svolgere quando vi sono indizi di residenza o soggiorno fittizi. Tuttavia, è bene ricordare che tali accertamenti non saranno effettuati senza criterio ma dovranno obbligatoriamente rispettare innanzitutto il principio costituzionale dell'art. 36 relativo alla limitazione dei diritti fondamentali, la quale dovrà essere proporzionata, necessaria e giustificata da un interesse pubblico.

In conclusione il disegno di legge in oggetto risulta ben ponderato in tutte le sue parti, fornendo utili strumenti di lavoro alle autorità comunali e cantonali che andranno ad applicare tale legge, senza tuttavia dimenticare i principi a fondamento della tutela del cittadino, il quale deve da un lato collaborare con le autorità, le quali hanno tuttavia l'obbligo di adottare le necessarie precauzioni per rispettare, in particolare, il diritto della personalità e della sfera privata delle persone interessate.

L'odierna struttura tecnica della banca dati Movpop risulta ben rodada e funzionale agli scopi per i quali è stata creata – ovvero l'invio dei dati alla statistica e la consultazione dei dati per scopi amministrativi da parte degli aventi diritto all'accesso. Nel corso degli anni l'organo responsabile ha parimenti attuato diversi strumenti volti a tutelare la sfera privata e i diritti di protezione dei dati delle persone interessate, e meglio: attivazione degli accessi restrittiva e oculata; tre livelli di accesso; possibilità di bloccare i propri dati; tracciamento degli accessi su richiesta in caso di possibili abusi. Per questi motivi essa è da ritenersi un valido strumento che può essere mantenuto senza necessità di ulteriori investimenti di sviluppo; in questo senso la presente proposta di revisione non avrà alcun impatto finanziario.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e sulla banca dati movimento della popolazione

(LAReg)

del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. del,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

La presente legge persegue i seguenti scopi:

- a) rilevare i dati ai fini della statistica federale secondo la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone del 23 giugno 2006;
- b) disciplinare il controllo abitanti, segnatamente la tenuta dei registri comunali degli abitanti, la residenza e il soggiorno;
- c) disciplinare la banca dati del movimento della popolazione (Movpop);
- d) disciplinare il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA);
- e) stabilire gli identificatori e le caratteristiche che devono essere registrati al fine di armonizzare i registri ufficiali delle persone, degli edifici e delle abitazioni;
- f) permettere la raccolta e l'aggiornamento coordinato, economico, rapido e sicuro dei dati dei registri, per gli usi amministrativi degli utenti autorizzati.

Campo di applicazione

Art. 2

¹La presente legge si applica ai seguenti registri cartacei o digitali:

- a) registri degli abitanti e cataloghi elettorali dei comuni;
- b) banca dati Movpop;
- c) REA.

²Il Consiglio di Stato può designare altri registri o banche dati cantonali o comunali ai quali applicare la presente legge.

Armonizzazione e vigilanza

Art. 3

Il Consiglio di Stato definisce gli organi responsabili per garantire l'armonizzazione come pure l'uniformità, la supervisione e la vigilanza sull'esattezza dei dati condivisi fra le diverse banche dati.

Esattezza dei dati

Art. 4

I comuni devono garantire la correttezza, la veridicità, la completezza e l'aggiornamento dei dati.

Sicurezza dei dati

Art. 5

Gli organi responsabili della presente legge garantiscono la sicurezza dei dati, in particolare la loro autenticità, integrità e disponibilità; a tal fine essi adottano in particolare tutte le misure appropriate di sicurezza contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecita.

Ripartizione delle competenze in materia di armonizzazione

Art. 6

¹I compiti legali dell'organo cantonale preposto alla gestione della banca dati Movpop in materia di armonizzazione sono disciplinati dall'articolo 22 capoverso 5.

²Conformemente alle disposizioni federali in materia, il Consiglio di Stato designa il servizio competente delle attività relative al REA e all'armonizzazione dei registri, il quale si occupa di:

- a) garantire l'aggiornamento e la qualità dei dati presenti nel REA;
- b) assicurare l'armonizzazione degli identificatori e delle caratteristiche in materia di edifici ed abitazioni;
- c) adeguare il REA alle direttive federali, in collaborazione con i competenti organi cantonali e comunali e con i fornitori degli applicativi informatici degli uffici controllo abitanti;
- d) garantire il coordinamento e la realizzazione dell'armonizzazione in materia di persone, come pure in materia di edifici e abitazioni fra i servizi dell'amministrazione cantonale, i comuni e gli altri fornitori di dati;
- e) assicurare il controllo della qualità dell'armonizzazione;
- f) garantire la trasmissione dei dati dell'armonizzazione al competente Ufficio federale conformemente alle disposizioni federali;
- g) esercitare la vigilanza ai sensi dell'articolo 28.

³Il Consiglio di Stato designa inoltre gli organi responsabili per l'identificazione del genere di economia domestica e per la correzione dei dati per usi amministrativi.

⁴I comuni sono responsabili dell'armonizzazione dei cataloghi elettorali e dell'esattezza dei dati secondo l'articolo 4.

Definizioni

Art. 7

La legislazione federale stabilisce le definizioni degli elementi determinanti per l'attuazione dell'armonizzazione; le seguenti espressioni significano:

- a) *armonizzazione dei registri*: processo teso a garantire l'interoperabilità tecnica delle banche dati interessate dalla legislazione federale sull'armonizzazione dei registri;
- b) *comune di residenza*: comune in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi. Una persona di cittadinanza svizzera è considerata residente nel comune in cui ha depositato il proprio atto di origine. Una persona di cittadinanza straniera è considerata residente presso il comune per il quale le è stato rilasciato il permesso dalla competente autorità cantonale della migrazione. In tutti i casi ogni persona può avere

- soltanto un comune di residenza. Il domicilio principale è la relazione di notifica che intercorre tra una persona e il suo comune di residenza;
- c) *comune di soggiorno*: comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi nell'arco di un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il comune in cui una persona dimora allo scopo di lavorare, frequentarvi una scuola o in cui si trova l'istituto di educazione, l'ospizio, la casa di cura o lo stabilimento penitenziario in cui essa è collocata costituisce, di principio, un comune di soggiorno. Il domicilio secondario è la relazione di notifica che intercorre tra una persona e il comune di soggiorno. Una persona può avere più domicili secondari in Svizzera;
 - d) *domicilio*: il domicilio è definito secondo le disposizioni del Codice civile svizzero. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi;
 - e) *identificatore*: numero inespressivo e invariabile che funge da elemento funzionale per consentire l'identificazione univoca di una persona o di una cosa all'interno di un insieme di dati;
 - f) *relazione di notifica*: tipo di relazione con cui una persona è registrata al controllo degli abitanti di un comune (residenza o soggiorno).
 - g) *residenza all'estero*: relazione di notifica che una persona ha con il comune di soggiorno senza però avere il domicilio principale in Svizzera;
 - h) *servizi industriali*: gestori di diritto privato o pubblico di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico ed energetico sul territorio di un comune.

Capitolo secondo

Controllo abitanti comunale

Ufficio controllo abitanti

Art. 8

¹Il comune è responsabile del controllo e della registrazione degli abitanti che risiedono o soggiornano sul suo territorio giurisdizionale.

²A tale scopo, ogni comune predispone un ufficio del controllo degli abitanti (UCA), il quale gestisce il registro comunale del controllo degli abitanti e collabora con i competenti organi per quanto riguarda l'armonizzazione e l'adeguamento di tale registro.

³Il comune stabilisce la procedura relativa alle notifiche, che possono essere effettuate anche per posta o in forma elettronica.

⁴Il comune gestisce in modo informatizzato i dati riguardanti gli abitanti, gli edifici e le abitazioni, come pure la relazione tra abitante e abitazione.

Compiti concernenti il controllo abitanti comunale

Art. 9

Il comune svolge ogni attività atta a garantire il controllo abitanti tramite la gestione del registro delle persone che risiedono e soggiornano sul proprio territorio; in particolare è competente per:

- a) registrare gli arrivi e le partenze delle persone residenti, come pure l'inizio e la fine del soggiorno delle persone soggiornanti sulla base delle relative notifiche, modificare i recapiti, gli eventi dello stato civile e ogni altra mutazione inerente i dati raccolti sulla base della legislazione sull'armonizzazione dei registri;
- b) controllare il rispetto degli obblighi di notifica da parte dei residenti e dei soggiornanti secondo quanto disposto dalla presente legge e da eventuali leggi speciali;

- c) trasmettere i dati raccolti giusta le norme federali tramite canale securizzato al servizio preposto per l'aggiornamento della banca dati Movpop;
- d) trasmettere i dati sulla base di norme cantonali e federali specifiche.

Procedura di notifica di arrivo

Art. 10

¹Ogni persona fisica che risiede o soggiorna sul territorio giurisdizionale del comune deve notificare il proprio arrivo, rispettivamente l'inizio del proprio soggiorno, al competente UCA entro 14 giorni secondo le modalità specificate nel regolamento.

²Per i cittadini stranieri rimane riservata la notifica all'autorità cantonale della migrazione, alle condizioni poste dal diritto sugli stranieri.

³Ogni modifica dei dati deve essere notificata dall'interessato all'UCA entro 14 giorni secondo le modalità di cui all'articolo 8 capoverso 3.

Convocazione e registrazione d'ufficio

Art. 11

¹L'UCA può in ogni tempo convocare gli interessati che si sono notificati presso il comune.

²L'UCA può in ogni tempo convocare gli interessati che non hanno notificato il loro arrivo o non l'hanno fatto correttamente per accertare la situazione qualora vi sia il sospetto che essi possano soggiacere all'obbligo della notifica personale.

³Per i cittadini stranieri, l'UCA segnala tempestivamente l'esito dell'accertamento all'autorità cantonale della migrazione.

⁴L'UCA provvede d'ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti.

Notifica di arrivo da parte dei locatori e dei datori di alloggio

Art. 12

¹Ogni locatore o datore di alloggio ai sensi della legislazione sugli esercizi pubblici è tenuto a notificare al competente UCA, entro 14 giorni dall'entrata in vigore del contratto di locazione o dalla data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto, l'arrivo o l'inizio del soggiorno di ogni cittadino svizzero o straniero che risiede o soggiorna nel comune per periodi superiori ai 30 giorni nell'arco di 365 giorni. Tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente cittadini svizzeri o stranieri.

²Lo stesso obbligo vale per il cambiamento di appartamento all'interno di uno stabile.

³La notifica personale non dispensa i locatori e i datori di alloggio dal loro obbligo di notifica e viceversa.

⁴La notifica può anche essere effettuata in modalità elettronica secondo le disposizioni federali.

⁵Il Consiglio di Stato definisce le informazioni minime relative all'immobile che, con la notifica, i locatori e i datori di alloggio devono fornire agli UCA.

Notifica di arrivo relativa alle collettività

Art. 13

¹I clienti o ospiti di collettività che risiedono o soggiornano nel comune per periodi superiori ai 30 giorni nell'arco di 365 giorni devono notificare all'UCA il loro arrivo entro 14 giorni.

²Ogni proprietario o gerente di collettività deve notificare all'UCA entro 14 giorni l'arrivo dei clienti o ospiti che risiedono o soggiornano nel comune per periodi superiori ai 30 giorni nell'arco di 365 giorni.

³Ogni proprietario o gerente di collettività deve notificare all'UCA il personale alloggiato entro 14 giorni.

⁴La notifica personale non dispensa i proprietari o gerenti di collettività dal loro obbligo di notifica e viceversa.

Procedura di notifica di partenza

Art. 14

¹Ogni persona fisica che non risiede più o non soggiorna più sul territorio giurisdizionale del comune, deve notificare la propria partenza, rispettivamente la fine del proprio soggiorno, al competente UCA entro 14 giorni secondo le modalità di cui all'articolo 8 capoverso 3.

²Per i cittadini stranieri rimane riservata la notifica all'autorità cantonale della migrazione, alle condizioni poste dal diritto sugli stranieri.

Notifica di partenza da parte dei locatori e dei datori di alloggio

Art. 15

¹Ogni locatore e datore di alloggio ai sensi della legislazione sugli esercizi pubblici è tenuto a notificare al competente UCA, entro 14 giorni dal termine del contratto di locazione o, in mancanza di altri riscontri, dalla data effettiva in cui sono stati lasciati i locali, la partenza di ogni cittadino svizzero o straniero dagli spazi dati in locazione; tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente ogni cittadino svizzero o straniero.

²La notifica personale non dispensa i locatori e i datori di alloggio dal loro obbligo di notifica e viceversa.

Notifica di partenza relativa alle collettività

Art. 16

¹I clienti o ospiti di collettività devono notificare all'UCA la loro partenza entro 14 giorni dalla stessa.

²Ogni proprietario o gerente di collettività deve notificare all'UCA entro 14 giorni la partenza dei clienti o ospiti.

³Ogni proprietario o gerente di collettività deve notificare all'UCA entro 14 giorni il personale alloggiato che non risiede più o non soggiorna più sul territorio giurisdizionale del comune.

⁴La notifica personale non dispensa i proprietari o gerenti di collettività dal loro obbligo di notifica e viceversa.

Rilascio di certificati e dichiarazioni

Art. 17

¹Ognuno ha il diritto di ottenere dall'UCA qualsiasi informazione, dichiarazione o estratto che lo concerne personalmente.

²L'UCA può rilasciare alla persona interessata o al rappresentante legale i seguenti certificati e dichiarazioni ufficiali definiti dal Consiglio di Stato:

- a) certificato di domicilio;
- b) certificato di domicilio per soggiorno;
- c) dichiarazione di soggiorno;
- d) dichiarazioni di avvenuta notifica di arrivo o partenza;
- e) certificato concernente la composizione dell'economia domestica;
- f) certificato di vita;
- g) certificato di cittadinanza;
- h) certificato dei diritti civici;
- i) certificato dei diritti civili.

Conservazione e archiviazione della documentazione e dei dati

Art. 18

¹L'UCA conserva e archivia la documentazione e i dati secondo le modalità e per la durata indicate dal regolamento.

²Al momento della partenza di una persona dal comune, l'UCA conserva in particolare i dati relativi al nome, al cognome, al numero AVS, alla data della partenza e al nuovo indirizzo di destinazione.

³Al momento della fine del soggiorno di una persona nel comune, l'UCA conserva in particolare i dati relativi al nome, al cognome, al numero AVS, alla data della fine del soggiorno e all'indirizzo del comune di residenza.

Assistenza amministrativa

Art. 19

L'assistenza amministrativa nei confronti dell'UCA è disciplinata come segue:

- a) gli uffici dello stato civile, le autorità amministrative o giudiziarie effettuano le comunicazioni conformemente alla legislazione federale e cantonale sullo stato civile;
- b) l'autorità cantonale della migrazione trasmette, d'ufficio o su richiesta, ogni genere di permesso rilasciato, le decisioni di rifiuto, di revoca, di decadenza, di autorizzazione di assenza e di allontanamento senza formalità, le notifiche di partenza come pure copia dei documenti depositati dagli stranieri;
- c) le autorità giudiziarie comunicano l'effetto sospensivo conferito o negato ai ricorsi in materia di permessi di soggiorno per stranieri, nonché i provvedimenti cautelari in merito al soggiorno o alla residenza;
- d) le autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti comunicano i provvedimenti di loro competenza e i dati relativi ai curatori (cognome, nome, indirizzo).

Trasmissione dati tramite l'ufficio controllo abitanti e il Municipio

Art. 20

¹L'Ufficio controllo abitanti può trasmettere, su richiesta scritta, le indicazioni concernenti il cognome, il nome, il sesso, l'indirizzo, la data di arrivo e di partenza, il luogo di origine e la data di nascita di una singola persona, se l'istante fa valere un interesse legittimo.

²Il municipio, riservata la delega all'UCA, può trasmettere, sotto forma di lista, il cognome, il nome e l'indirizzo di persone aventi una o più caratteristiche comuni richieste dall'istante, se è garantita la loro utilizzazione unicamente per scopi ideali.

³Il municipio, riservata la delega all'UCA, può trasmettere altri dati su una singola persona, purché l'istante dimostri un interesse particolarmente meritevole di tutela.

Trasmissione dati tramite l'organo responsabile della banca dati Movpop

Art. 21

¹L'organo responsabile della banca dati Movpop può trasmettere liste di dati personali per scopi ideali alle condizioni e modalità previste dall'articolo 20 capoverso 2.

²Per il resto, rimane riservata la trasmissione senza riferimento a persone specifiche secondo le norme sulla protezione dei dati personali e quelle sull'assistenza amministrativa secondo il diritto speciale.

Capitolo terzo

Banca dati movimento della popolazione

Organo responsabile, contenuto e scopo

Art. 22

¹Il Consiglio di Stato definisce l'organo responsabile della banca dati movimento della popolazione (Movpop).

²La banca dati Movpop è utilizzata a fini statistici e amministrativi.

³La banca dati Movpop contiene i dati minimi richiesti dalla legislazione federale sull'armonizzazione dei registri come pure dati definiti dal Consiglio di Stato, segnatamente dati personali quali per esempio nome, cognome e data di nascita, dati sugli arrivi, sulle partenze, dati sulla residenza, sul soggiorno, sullo stato civile, sulla cassa malati e sul tipo di permesso per stranieri.

⁴La banca dati Movpop può contenere dati personali meritevoli di particolare protezione e profili della personalità quali il credo religioso e le misure di protezione.

⁵L'organo responsabile:

- a) richiede agli UCA di rettificare i dati sul controllo degli abitanti conformemente alle segnalazioni delle autorità preposte; una volta ottenute le segnalazioni dall'Ufficio federale di statistica, lo stesso informa gli UCA e richiede loro le correzioni degli errori rilevati al fine di ottemperare agli articoli 3 e 4;
- b) autorizza l'accesso ai dati, tramite procedura di richiamo oppure tramite interfacciamento, da parte della Confederazione, del Cantone, dei comuni, di altri enti locali e di terzi autorizzati (utenti), se è necessario per l'adempimento di compiti legali di diritto pubblico;
- c) coordina l'adeguamento dei registri degli abitanti alle direttive federali sull'armonizzazione, in collaborazione con i competenti organi cantonali e comunali oltre ai fornitori degli applicativi informatici degli UCA;
- d) garantisce, in singoli casi, la trasmissione di dati per scopi ideali e per scopi impersonali conformemente al diritto in materia di protezione dei dati personali;
- e) esegue su richiesta scritta e motivata, e in via del tutto sussidiaria, puntuali estrapolazioni dalla banca dati a favore di autorità amministrative cantonali e federali al fine di adempiere i loro compiti legali;
- f) garantisce, in singoli casi, l'informazione a terzi sull'attuale comune di residenza o di soggiorno, se l'istante non può ottenerla giusta l'articolo 20 capoverso 1;
- g) garantisce l'assistenza amministrativa prevista dal diritto speciale, previa richiesta scritta e motivata;
- h) esercita la vigilanza ai sensi dell'articolo 28.

⁶Il regolamento di applicazione specifica i dettagli concernenti i compiti dell'organo responsabile, in particolare quelli di cui al capoverso 5 lettera b.

Proprietà e divergenza dei dati

Art. 23

¹I dati sono di proprietà del comune.

²Di principio, in caso di divergenze tra i dati elaborati nel Movpop e quelli elaborati nei registri comunali degli abitanti, fanno fede questi ultimi. Eccezionalmente, fanno fede i dati nel Movpop, in caso di aggiornamento degli stessi ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2.

Estensione dell'accesso per comuni e patriziati

Art. 24

Comuni e patriziati possono accedere ai dati nel Movpop nel seguente modo:

- a) i comuni, per lo svolgimento dei loro compiti legali, hanno accesso ai dati di tutta la popolazione. Essi non possono tuttavia fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e che concernono persone domiciliate presso altri comuni;
- b) i patriziati, per lo svolgimento dei loro compiti legali, hanno l'accesso secondo le modalità definite dal regolamento, tenuto conto del diritto speciale.

Aggiornamento dei dati nel Movpop

Art. 25

¹I comuni inviano tempestivamente le mutazioni dei dati del controllo degli abitanti alla banca dati Movpop. Il regolamento stabilisce la frequenza e le modalità della trasmissione degli aggiornamenti da parte degli UCA.

²L'organo responsabile può autorizzare servizi dell'Amministrazione cantonale ad aggiornare dati.

³L'organo responsabile può, sussidiariamente ai comuni e previa loro conferma, aggiornare dati che, per motivi tecnici o per altri motivi non possono venire ripresi automaticamente dalla banca dati Movpop.

Profilo di accesso

Art. 26

L'organo responsabile decide in merito al profilo di accesso da attribuire all'utente di cui all'articolo 22 capoverso 5 lettera b.

Costi per utilizzo Movpop

Art. 27

Per gli utilizzi della banca dati sono percepite delle tasse; il regolamento disciplina i dettagli.

Vigilanza

Art. 28

¹La vigilanza in materia di controllo degli abitanti e degli stabili viene esercitata dai rispettivi organi responsabili definiti dal Consiglio di Stato.

²Essi segnalano ai comuni eventuali incongruenze rilevate per quanto concerne i rispettivi ruoli di competenza.

³Gli organi responsabili possono emanare direttive e predisporre misure di formazione.

Rimedi giuridici

Art. 29

Contro le decisioni dell'organo responsabile è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Pubblicazione della lista dei decessi

Art. 30

L'organo responsabile può pubblicare periodicamente nel Foglio ufficiale la lista di tutti i decessi delle persone residenti nel Cantone.

Capitolo quarto

Accertamenti

Principio

Art. 31

¹Le disposizioni del presente capitolo devono ottemperare ai principi che reggono la procedura amministrativa, segnatamente i principi della necessità e della proporzionalità.

²Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti.

³Le autorità preposte a svolgere le misure di controllo devono effettuarle in misura proporzionata per rapporto ai fatti che devono venire accertati.

Collaborazione amministrativa e dovere di informare

Art. 32

¹Le autorità amministrative comunali e cantonali comunicano gratuitamente all'UCA, nel singolo caso e su richiesta, le informazioni che possiedono in merito all'identità, allo stato civile e al luogo di effettiva residenza o soggiorno degli abitanti.

²Esse segnalano inoltre d'ufficio al competente UCA eventuali casi constatati nella loro attività che possono dare adito ad interventi da parte dei comuni nell'ambito del controllo abitanti.

³I datori di lavoro, come pure ogni persona fisica o giuridica sono tenuti, nel singolo caso e su richiesta scritta, a fornire agli UCA o alla polizia le informazioni che possiedono in merito all'identità e il luogo di effettiva residenza o soggiorno degli abitanti.

⁴I servizi industriali sono tenuti, nel singolo caso e su richiesta scritta, a fornire agli UCA le informazioni che possiedono in merito ai consumi dei loro servizi.

Misure di controllo

Art. 33

¹I municipi, riservata la delega all'UCA, possono avvalersi della polizia comunale, secondo le modalità concordate e nel rispetto delle norme sulla collaborazione fra polizie, nella misura in cui tale collaborazione è necessaria per determinare l'effettiva residenza o l'effettivo soggiorno degli abitanti.

²I municipi, riservata la delega all'UCA, possono incaricare la Polizia cantonale di svolgere un'osservazione all'esterno dell'abitazione, se sussistono indizi concreti che la persona interessata non mantiene la propria residenza o il proprio soggiorno all'indirizzo notificato. Il Consiglio di Stato regola le modalità di assunzione della prova.

³Allo scopo di stabilire la regolarità del soggiorno o della residenza, i municipi, riservata la delega all'UCA, possono incaricare la polizia comunale di esperire un sopralluogo domiciliare nella forma dell'ispezione oculare. Tale sopralluogo può avvenire soltanto con il consenso e alla presenza della persona interessata o di una terza persona da questa autorizzata. Il Consiglio di Stato regola le modalità di assunzione della prova.

Capitolo quinto

Norme comuni

Diritto di blocco

Art. 34

¹Le persone presenti nei registri degli UCA e nel Movpop possono far bloccare i propri dati, con due distinte richieste scritte, presso le rispettive banche dati.

²Quando è attivo il blocco dei dati di una persona, l'autorità che necessita di tali dati può ottenerli unicamente mediante una richiesta scritta e motivata all'organo responsabile della banca dati Movpop. L'autorità richiedente non potrà utilizzare i dati sottoposti a blocco per l'evasione di altri compiti non contemplati dalla richiesta e non potrà mettere questi ultimi a disposizione di terzi.

Limitazioni e condizioni della trasmissione di dati

Art. 35

Tutte le trasmissioni di dati personali previste dalla presente legge possono essere limitate o sottoposte a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata.

Capitolo sesto

Contravvenzioni

Presupposti e procedura

Art. 36

Chi non ottempera all'obbligo della notifica in caso di arrivo, di trasferimento all'interno del comune o di partenza, può essere oggetto della procedura di contravvenzione ai sensi dell'articolo 145 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).

Capitolo settimo

Disposizioni finali

Norme esecutive

Art. 37

Il Consiglio di Stato definisce, in particolare:

- a) le altre banche dati alle quali si applica la presente legge;
- b) gli organi responsabili in materia di armonizzazione;
- c) le categorie di dati personali elaborati nella banca dati Movpop;
- d) i presupposti per la registrazione d'ufficio;
- e) i criteri della richiesta di accesso alla banca dati Movpop;
- f) la sicurezza dei dati;
- g) la conservazione e l'archiviazione dei dati;
- h) i costi di gestione, le tariffe e gli emolumenti;
- i) gli organi responsabili per l'identificazione del genere di economia domestica e per la correzione dei dati per usi amministrativi;
- j) le informazioni minime relative all'immobile che con la notifica ogni locatore e datore di alloggio deve fornire agli UCA.

Abrogazione

Art. 38

La legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000 è abrogata.

Modifica di atti normativi

Art. 39

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Entrata in vigore

Art. 40

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Allegato di modifica di atti normativi

La legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 12 e 13
abrogati

BORZA